



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione

PROT. N. 18959 RU

Roma, 20 giugno 2011

Alle Direzioni Generali Territoriali
Settore Trasporti
LORO SEDI

Ai CPA
LORO SEDI

Agli Uffici Motorizzazione Civile
LORO SEDI

All'Assessorato ai Trasporti della
Regione Sicilia - Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Lungoadige S. Nicolò, 14
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto
Adige Rip.ne 38
Traffico e Trasporto
Via Crispi, 8
BOLZANO

All'ANFIA
via Piemonte, 32 – ROMA

All'UNRAE
via Abruzzi, 25
ROMA

OGGETTO: Certificazione di conformità. Documentazione sostitutiva.

0. PREMESSA

Com'è noto, in tutti i casi in cui un veicolo a motore o relativo rimorchio deve essere sottoposto a vista e prova, a norma dell'art. 75 del Codice della strada, è necessario presentare, tra l'altro, la documentazione prevista dal comma 2, dell'art. 76, dello stesso Codice della strada.

Tale documentazione, secondo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 234 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, completata con il timbro e la firma del tecnico della Motorizzazione, che ha proceduto alla visita e prova, accompagna il certificato di approvazione per la successiva immatricolazione del veicolo.

Con particolare riferimento ai veicoli accompagnati da una dichiarazione di conformità, in luogo della documentazione originale, è stato consentito che il costruttore emettesse una copia della stessa documentazione, riportante la dicitura "non valida per l'immatricolazione", da presentare al momento della sopra indicata visita e prova, rimandando al momento dell'immatricolazione la presentazione della dichiarazione originale.

Ciò premesso, considerato che:

- con il DM 28 aprile 2008 è stata recepita la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Tale direttiva riordina il quadro delle precedenti disposizioni recate dalla direttiva 70/156/CEE e successive modifiche ed integrazioni ed estende, tra l'altro, l'applicazione delle procedure comunitarie di omologazione a tutte le categorie degli autoveicoli e dei loro rimorchi. Tra le varie implicazioni conseguenti all'adozione delle disposizioni contenute nella novellata norma armonizzata, si evidenzia la circostanza che, in molti casi, il certificato di conformità è emesso in unico esemplare;
- con circolare prot. n. 261/DTT del 25 novembre 2005 e successive integrazioni, è stata introdotta la cosiddetta, ormai nota e diffusa, procedura di "smaterializzazione del certificato di conformità". In applicazione di tale procedura, per l'immatricolazione dei veicoli per i quali sia stata "smaterializzata" la certificazione di conformità, il Costruttore rilascia esclusivamente la "dichiarazione per l'immatricolazione" i cui contenuti sono riportati in allegato alla citata circolare n. 261/D.T.T..

Per quanto premesso e tenuto conto di quanto considerato, si ritiene necessario integrare, con le presenti disposizioni, le procedure in materia di documentazione

sostitutiva della conformità per i veicoli la cui immatricolazione è subordinata a preventiva visita e prova.

Pertanto, con riferimento ai possibili casi, si specifica quanto segue.

1. Veicoli accompagnati da dichiarazione di conformità

Restano valide le disposizioni previgenti, secondo le quali in sede di richiesta di accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a norma dell'art. 75 del Codice della strada, alla domanda può essere allegata, tra l'altro, la copia della dichiarazione di conformità recante la dicitura, posta diagonalmente a grandi caratteri chiari, "non valida per l'immatricolazione".

2. Veicoli accompagnati da COC ovvero veicoli accompagnati da dichiarazione di conformità o COC "smaterializzati"

Veicoli per i quali il costruttore è in grado di emettere una copia del COC

In sede di richiesta di accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a norma dell'art. 75 del Codice della strada, alla domanda può essere allegata, tra l'altro, una copia del COC recante la dicitura a grandi caratteri chiari, "non valida per l'immatricolazione". Se il COC non contiene l'indicazione del codice di immatricolazione è necessario allegare anche la dichiarazione per l'immatricolazione.

Veicoli per i quali il costruttore non è in grado di emettere una copia del COC

In sede di richiesta di accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a norma dell'art. 75 del Codice della strada, alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, la dichiarazione redatta secondo il fac-simile riportato in allegato 1, completa del numero di protocollo e della data di acquisizione al CED dei dati di identificazione veicolo (n. telaio e codice di immatricolazione/omologazione). L'Ufficio che procede alla visita e prova verifica, attraverso la transazione "GCAV", la corrispondenza del protocollo assegnato con i dati del veicolo e, quindi, procede alla visita e prova, significando che in assenza del protocollo o della non corrispondenza con i dati identificativi del veicolo l'emissione del certificato di approvazione deve essere sospesa.

Si ricorda, infine, che il certificato di conformità ovvero il documento presentato in sostituzione dello stesso deve essere completato con il timbro e la firma del tecnico dell'Amministrazione che ha proceduto alla visita e prova.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con le presenti.

f.to II DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)

SN

LOGO CASA COSTRUTTRICE

....., gg/mm/aaaa

DICHIARAZIONE

NON VALIDA PER L'IMMATRICOLAZIONE

Si dichiara che l'autoveicolo identificato dal Telaio
corrispondente al tipo con codice immatricolazione/Omologazione
.....

è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato e che il relativo certificato di
conformità è stato "smaterializzato", secondo la procedura prevista dalla
circolare n. 261/DTT del 25.11.2005.

I dati soprariportati sono stati trasmessi al CED del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che li ha acquisiti con
protocollo del

La presente dichiarazione, non valida per l'immatricolazione, sostituisce la
copia del certificato di conformità, ai fini del rilascio del certificato di
approvazione, di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della strada).